DECISIONE N. 3544/73/CECA DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1973

che attua la decisione n. 73/287/CECA relativa ai carboni da coke ed al coke

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 47, 60 e 86,

vista la decisione n. 73/287/CECA del 25 luglio 1973 relativa ai carboni da coke ed al coke (1), in particolare l'articolo 12,

previa consultazione del Consiglio e del Comitato consultivo,

I

considerando che, in virtù della decisione n. 73/287/CECA, gli Stati membri sono autorizzati ad accordare aiuti per agevolare la produzione e lo smercio dei carboni da coke e del coke destinati all'approvvigionamento dell'industria siderurgica della Comunità; che, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2 b), ultimo comma del trattato, le imprese della Comunità hanno la facoltà di accordare sui loro prezzi di listino dei ribassi che permettano di allineare le loro offerte con le condizioni fatte da imprese esterne alla Comunità; che, ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 73/287/CECA, le imprese carboniere possono, anche quando non vi sia una concorrenza effettiva nel luogo di utilizzazione, accordare ribassi sui loro prezzi di listino, purché questi ribassi non determinino prezzi franco consegna inferiori ai prezzi che potrebbero essere praticati per i carboni da coke dei paesi terzi e per il coke fabbricato con carboni da coke dei paesi terzi;

considerando che la Commissione deve accertarsi costantemente che le imprese ottemperino alle norme risultanti dai testi sopraccitati e che essa può eventualmente avvalersi della facoltà accordata dall'articolo 5 della decisione n. 73/287/CECA di fissare prezzi cif indicativi per i carboni da coke dei paesi terzi o valori standard per i costi di cokefazione;

considerando che a questo scopo occorre che le imprese trasmettano alla Commissione le informazioni essenziali relative ai loro acquisti di carboni da coke o di coke provenienti da paesi terzi e destinati all'approvvigionamento degli altiforni dell'industria siderurgica; che queste informazioni essenziali concernono, nei singoli casi, il paese di provenienza, il paese dell'impresa destinataria, nonché il prezzo e le caratteristiche dei prodotti;

considerando che, in virtù della decisione n. 73/287/CECA possono essere erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1973, aiuti alla produzione e allo smercio; che, ai sensi dell'articolo 2 della predetta decisione, gli aiuti alla produzione e allo smercio possono essere erogati soltanto per forniture di carboni da coke e di coke effettuate nel quadro di un contratto a lungo termine; che questo contratto deve avere una durata minima di tre anni e vertere su un tonnellaggio fisso oppure avere una durata minima di sei anni e vertere su un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 75 % dei fabbisogni dell'acquirente; che un'eccezione è tuttavia prevista dall'articolo 13 della decisione n. 73/287/CECA unicamente per le forniture effettuate nel corso dell'anno 1973; che occorre prevedere termini sufficienti dopo il 31 dicembre 1973 per agevolare le negoziazioni commerciali necessarie nel quadro delle nuove disposizioni; che la corresponsione di un aiuto allo smercio è subordinata, per ogni operazione, alla condizione che l'aiuto venga interamente utilizzato dall'impresa beneficiaria per compensare i ribassi sui prezzi che accorda agli acquirenti di carboni da coke o di coke di altoforno destinati all'industria siderurgica; che la trasmissione dell'aiuto alla produzione ad opera di un'impresa carboniera non deve introdurre discriminazioni; che, pertanto, le imprese carboniere sono tenute a trasmettere alla Commissione gli elementi essenziali riguardanti le operazioni relative a forniture di carboni da coke o di coke all'industria siderurgica della Comunità, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1973, indipendentemente dalla data dell'operazione;

II

considerando che, in conformità della decisione n. 73/287/CECA, il beneficio degli aiuti deve essere riservato alle forniture di carboni da coke di origine comunitaria occorrenti per la fabbricazione di coke d'alto forno effettivamente destinato agli altiforni delle imprese siderurgiche della Comunità;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto soltanto detraendo dal tonnellaggio utile ai fini della concessione degli aiuti i quantitativi che, per la loro origine o destinazione finale, non rispondono ai criteri stabiliti dalla decisione n. 73/287/CECA, nonché — tenuta presente la necessità di semplificare il più possibile i lavori amministrativi — i quantitativi forniti in applicazione di contratti a lungo termine,

(1) GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 36.

che portano le scorte delle cokerie o degli altiforni ad un livello superiore ai 120 giorni di consumo;

considerando che occorre a tal fine applicare opportuni coefficienti ai tonnellaggi forniti dalle imprese carboniere della Comunità;

considerando che, per determinare correttamente i tonnellaggi utili ai fini della concessione degli aiuti, occorre inoltre che i necessari calcoli siano eseguiti separatamente per ogni impianto o unità di produzione di carbone, di coke o di ghisa;

considerando d'altra parte che l'esistenza di legami particolari, siano essi organici, industriali o commerciali, tra le imprese produttrici di carbone, di coke e di ghisa può giustificare l'introduzione di alcune semplificazioni nel calcolo del tonnellaggio utile ai fini della concessione degli aiuti; che tali semplificazioni non debbono tuttavia pregiudicare né le esigenze della decisione n. 73/287/CECA, né quelle della presente decisione di attuazione; che, entro questi limiti, è opportuno attribuire alla Commissione la facoltà di autorizzare, a richiesta degli Stati membri interessati, tali semplificazioni;

III

considerando che il finanziamento comunitario implica contributi della CECA, degli Stati membri e delle imprese siderurgiche; che il contributo di queste ultime è basato sul consumo di coke di altoforno e che esse sono tenute a versare regolarmente tale contributo;

IV

considerando che il calcolo del tonnellaggio utile ai fini della concessione degli aiuti deve essere effettuato dagli Stati membri nella maniera più uniforme possibile e sulla base di dati comparabili; che, di conseguenza, occorre che gli Stati membri raccolgano le informazioni necessarie per il calcolo degli aiuti a mezzo di questionari elaborati di concerto con la Commissione, la cui formulazione offra le necessarie garanzie di comparabilità delle informazioni richieste;

considerando che ogni Stato membro è in brado di ottenere le informazioni relative alle imprese soggette alla sua giurisdizione; che, qualora siano necessari coefficienti per il calcolo del tonnellaggio utile ai fini della concessione degli aiuti destinati a un'impresa situata in un altro Stato membro, la Commissione è tenuta a comunicare a quest'ultimo i coefficienti o le informazioni in questione;

considerando che, al fine di permettere la rettifica di eventuali errori, i versamenti effettuati dagli Stati membri e dalle imprese debbono mantenere un carattere provvisorio fino alla conclusione dei controlli comunitari;

considerando che, ai fini del finanziamento comunitario, la Commissione deve disporre di specifiche armonizzate dalle quali risulti la ripartizione particolareggiata degli aiuti specialmente per paese di destinazione dei combustibili;

V

considerando che la Commissione ha il compito di controllare che gli aiuti e il comportamento delle imprese siano conformi ai principi e ai criteri enunciati nella decisione n. 73/287/CECA e nella presente decisione; che, a tale scopo, debbono essere tenuti in qualsiasi momento a disposizione della Commissione i documenti ricevuti o elaborati dalle amministrazioni nazionali ai fini dell'applicazione della presente decisione;

considerando che i risultati dei controlli relativi alle cokerie o agli altiforni che consumano prodotti per i quali è già stato erogato un aiuto in un altro paese debbono poter essere comunicati allo Stato che ha versato il corrispondente aiuto allo smercio;

considerando che occorre che la Commissione sia in grado di assolvere nel più breve tempo possibile i compiti che le incombono in virtù della decisione n. 73/287/CECA; che pertanto è necessario che gli Stati membri comunichino quanto prima, e comunque nel termine di sei settimane dalla fine di ogni trimestre, le informazioni relative alle imprese soggette alla loro giurisdizione, nonché i dati particolareggiati degli aiuti da essi versati;

considerando che la presente decisione deve essere applicabile a tutti gli aiuti previsti dalla decisione n. 73/287/CECA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

PARTE I

Notificazione delle operazioni

Articolo 1

1. Le imprese carboniere della Comunità notificano alla Commissione le operazioni o le clausole addizionali di operazioni che riguardano la fornitura di carboni da coke o di coke all'industria siderurgica della Comunità a decorrere dal 1° gennaio 1973.

2. Le informazioni di cui sopra sono fornite alla Commissione non oltre il trentesimo giorno dalla conclusione del contratto o della clausola addizionale, conformemente alle indicazioni degli allegati 1 e 2 alla presente decisione, e sono protette dal segreto professionale.

Articolo 2

1. Per consentire alla Commissione di seguire l'evoluzione del mercato mondiale del carbone da coke e di fissare eventualmente prezzi cif indicativi in virtù del potere riconosciutole dall'articolo 5 della decisione n. 73/287/CECA, le imprese della Comunità trasmettono alla Commissione le informazioni essenziali rela-

tive ai loro acquisti di carboni da coke o di coke provenienti da paesi terzi o destinati all'approvvigionamento degli altiforni dell'industria siderurgica.

2. Le informazioni di cui sopra sono fornite alla Commissione ogni trimestre, conformemente alle indicazioni dell'allegato 3 alla presente decisione, e sono protette dal segreto professionale.

PARTE II

Determinazione del tonnellaggio utile ai fini della concessione degli aiuti

Articolo 3

1. Si considera come contratto a lungo termine ai sensi della decisione n. 73/287/CECA qualsiasi impegno reciproco che riguardi la fornitura e il prelievo di carbone da coke e/o di coke e che presenti le seguenti caratteristiche :

a) abbia una durata di almeno 3 anni e verta su un tonnellaggio fisso oppure

b) abbia una durata di almeno 6 anni e verta su un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 75 % dei fabbisogni dell'acquirente.

2. a) L'impegno che verte su un tonnellaggio fisso può prevedere una variazione in più o in meno rispetto a tale tonnellaggio ; gli scarti non debbono tuttavia superare le seguenti percentuali :

— per i contratti di una durata compresa tra 3 e 4 anni : o il 4 % del tonnellaggio complessivo, o l'8 % di ciascun tonnellaggio annuo ;

— per i contratti di una durata di 4 anni e oltre : o il 6 % del tonnellaggio complessivo, o il 10 % di ciascun tonnellaggio annuo.

b) L'impegno per un tonnellaggio fisso può anche prevedere, a favore dell'acquirente, un diritto di opzione che verta su un tonnellaggio uguale tutt'al più al 10 % del tonnellaggio fisso convenuto per ogni anno. Questa opzione deve essere esercitata al più tardi 6 mesi prima dell'inizio del periodo di consegna.

3. Se le disponibilità di un venditore si rivelano insufficienti ad assicurare, nel quadro di contratti conclusi, le forniture richieste, egli deve trattare i diversi contratti su un piano di eguaglianza, assicurando per il periodo in questione, a ciascun contratto a tonnellaggio fisso, la stessa percentuale di forniture rispetto al tonnellaggio contrattuale di quella che può essere attuata per i contratti a copertura del fabbisogno rispetto alle forniture corrispondenti dei due anni precedenti.

4. a) Fatte salve le condizioni di durata di cui ai paragrafi 1 e 2 a), l'eventuale adattamento dei contratti in corso ai criteri suddetti può essere operato fino alle seguenti date :

clausole addizionali o proroghe relative agli anni 1974 e 1975 : 31 marzo 1974 ;

clausole addizionali o proroghe relative all'anno 1976 : 30 giugno 1974.

b) Parimenti, la conclusione di nuovi contratti relativi al periodo 1974 — 1976 (per i contratti triennali) e al periodo successivo (per i contratti di quattro o più anni) può avvenire fino al 30 giugno 1974.

Articolo 4

1. La quantità di carbone da coke che può beneficiare di un aiuto alla produzione si calcola, per ogni operazione, moltiplicando il tonnellaggio di carbone da coke fornito da un'impresa carboniera ad una cokeria nel quadro di un contratto a lungo termine, come definito nell'articolo 3, per un coefficiente fissato appositamente per questa cokeria ed uguale al rapporto fra il totale delle spedizioni di coke della cokeria a destinazione degli altiforni dell'industria siderurgica comunitaria effettuate nel quadro di contratti a lungo termine durante il trimestre considerato e la produzione totale di coke della cokeria nello stesso trimestre, dedotte le quantità di polvere di coke riciclate per ottenere questo tonnellaggio.

2. La quantità di carbone da coke che può beneficiare di un aiuto allo smercio si calcola nel modo indicato nel paragrafo 1, in base alle forniture contemplate dall'articolo 1 b) della decisione n. 73/287/CECA e notificate conformemente all'articolo 1 della presente decisione.

3. Qualora le scorte di carbone di una cokeria o le scorte di coke di un altoforno, considerate alla scadenza di un contratto a lungo termine o della decisione n. 73/287/CECA, superino i 120 giorni di consumo, l'eccedenza deve essere defalcata dalla cifra delle spedizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Per miniera, cokeria o altoforno ai sensi della presente decisione si intende qualsiasi unità di produzione di carbone, di coke o di ghisa appartenente alla stessa impresa e partecipante alla stessa operazione.

Articolo 6

A richiesta di uno o più Stati membri la Commissione può autorizzare l'introduzione, nel calcolo del tonnellaggio utile ai fini della concessione degli aiuti, di semplificazioni giustificate dalla struttura delle industrie carbosiderurgiche.

PARTE III

Fissazione e riscossione del contributo dell'industria siderurgica

Articolo 7

1. Le imprese siderurgiche calcolano ogni trimestre l'importo del loro contributo in base al loro consumo di coke di altoforno e al tasso per tonnellata che viene loro comunicato dalla Commissione. Esse versano detto importo alla Commissione secondo le indicazioni dell'allegato 7 alla presente decisione, entro 15 giorni dalla richiesta di versamento di cui all'articolo 8.4 della decisione n. 73/287/CECA.

2. I versamenti effettuati sono provvisori fino alla conclusione dei controlli definiti nella parte V.

PARTE IV

Organizzazione dei lavori amministrativi

Articolo 8

1. Le informazioni necessarie per il calcolo del tonnellaggio utile ai fini della concessione degli aiuti e dei contributi, definite nella parte II e III, vengono raccolte dagli Stati membri presso le imprese produttrici di carbone e di coke o consumatrici di coke di altoforno soggette alla loro giurisdizione.

2. I questionari da utilizzare a tale scopo vengono elaborati di concerto con la Commissione, la quale verifica la comparabilità delle informationi richieste.

3. In base alle informazioni fornite dalle imprese gli Stati membri stabiliscono, per le cokerie soggette alla loro giurisdizione, i coefficienti di cui all'articolo 4 e li comunicano alla Commissione.

4. Qualora la cokeria e/o l'altoforno utilizzatori siano situati in un paese diverso da quello in cui si trova l'impresa carboniera, la Commissione comunica al governo cui è soggetta l'impresa carboniera, i coefficienti e/o le informazioni necessarie per il calcolo degli aiuti e del tonnellaggio utile ai fini della concessione degli stessi.

5. Il calcolo degli aiuti e del tonnellaggio utile ai fini della concessione degli stessi, che permette i versamenti provvisori di cui all'articolo 8.4 della decisione n. 73/287/CECA, viene effettuato in base agli ultimi coefficienti comunicati ai paesi fornitori per le forniture in questione.

Articolo 9

1. Gli Stati membri calcolano ogni trimestre l'ammontare degli aiuti da erogare alle imprese carboniere soggette alla loro giurisdizione. Essi compilano un riepilogo annuo che tiene conto delle rettifiche necessarie, con particolare riguardo al disposto dell'articolo 4 della presente decisione e dell'articolo 8 della decisione n. 73/287/CECA.

2. Fino alla conclusione dei controlli previsti nella parte V i versamenti hanno carattere provvisorio.

Articolo 10

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le specifiche trimestrali e annuali degli aiuti alla produzione e allo smercio, ripartiti per impresa e bacino fornitore, nonché per paese di destinazione.

2. Tali specifiche, redatte in conformità dell'allegato 4 alla presente decisione, sono corredate di riassunti delle informazioni utilizzate per il calcolo del tonnellaggio utile ai fini della concessione degli aiuti, conformi agli allegati 5 e 6 alla presente decisione.

3. Questi documenti debbono essere inviati alla Commissione entro il più breve termine e al più tardi 6 settimane dopo la fine del trimestre.

PARTE V

Controllo

Articolo 11

1. La Commissione controlla le dichiarazioni delle imprese, i calcoli dei contributi, l'applicazione delle regole di prezzo, il calcolo dei tonnellaggi utili e dell'ammontare degli aiuti.

2. Il risultato dei controlli relativi alle cokerie o agli altiforni situati in uno Stato membro che abbiano consumato carbone per il quale un altro Stato membro ha già erogato un aiuto può essere comunicato a quest'ultimo Stato.

Articolo 12

I documenti ricevuti o elaborati dalle amministrazioni nazionali ai fini dell'applicazione della presente decisione sono accentrati da uno o più servizi nazionali e tenuti, in qualsiasi momento, a disposizione della Commissione.

PARTE VI

Disposizione finale

Articolo 13

1. La presente decisione si applica alle forniture di carboni da coke e di coke effettuate dal 1° gennaio 1973.

2. Le operazioni di cui agli articoli 1 e 2 concluse prima della pubblicazione della presente decisione debbono essere notificate non oltre il 15 gennaio 1974.

3. Per l'anno 1973, le disposizioni concernenti la determinazione del tonnellaggio utile ai fini della concessione degli aiuti (Parte II) si applicano nonostante l'assenza di un contratto a lungo termine.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO 1

alla decisione n. 3544/73/CECA (articolo 1)

Impresa dichiarante
(Ragione sociale — Indirizzo)

Dichiarazione di contratto di fornitura di carbon fossile prodotto nella Comunità e destinato alla fabbricazione di coke d'altoforno per l'industria siderurgica comunitaria (1)

Modulo M
N. di serie (2) :
Data (2) :

A. PRODUTTORE (impresa della Comunità)

Paese :
Impresa :
Miniera (3) :
Stazione/Porto di partenza :
Data del contratto :
Periodo di consegna (durata) :
Tonnellaggio previsto dal contratto :
Tonnellaggi previsti nel 1973 ....., 1974 ....., 1975 .....
1976 ....., 1977 ....., 1978 .....
Variazioni contrattuali :

C. ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREZZO DEL PRODUTTORE
(per tonnellata metrica al netto di imposte) (4)

a) Categorie e tipi :
Prezzo in base al listino
Prezzo del trasporto (5)
Prezzo franco consegna in base al listino
Ribasso di prezzo
Prezzo netto fatturato partenza
Prezzo franco consegna effettivo

b) Caratteristiche e correzioni per qualità :
— Acqua
— Ceneri (su secco)
— Sostanze volatili (su puro)
— Zolfo (su secco)
— Comportamento alla cokefazione (6)
— Altre (6)

Tenore o indice di riferimento	Valore del punto

c) Altre variazioni di prezzo convenute (da precisare)

d) Correzioni rispetto alla qualità standard

B. DESTINATARIO (impresa della Comunità)

Paese :
Impresa :
Cokeria (3) :
Stazione/Porto d'arrivo :

D. ELEMENTI DEL PREZZO ASSUNTI QUALE RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL RIBASSO
(indicato sub C a) per tonnellata metrica, al netto di imposte, nella Comunità) (4)

a) Paese di origine del carbone da coke :
Categoria e granulometria
Prezzo fob (Porto :)
Prezzo cif (Porto :)
Spese di carico e varie
Prezzo del trasporto (5)
Prezzo franco consegna cokeria

b) Caratteristiche di base e correzioni per qualità :
— Acqua
— Ceneri (su secco)
— Sostanze volatili (su puro)
— Zolfo (su secco)
— Comportamento alla cokefazione (6)
— Altre (6)

Tenore o indice di riferimento	Valore del punto

c) Correzioni rispetto alla qualità standard

(1) Le clausole addizionali ai contratti dichiarati debbono anch'esse essere oggetto di una dichiarazione alla Commissione.
(2) N. corrente (a partire da 1) e data da indicarsi dall'impresa produttrice di carbone.
(3) Designazione e località.
(4) Precisare la valuta per i prezzi e i costi.
(5) Precisare la relazione e il mezzo di trasporto.
(6) Indicare i criteri.

ALLEGATO 2

alla decisione n. 3544/73/CECA (articolo 1)

Impresa dichiarante
(Ragione sociale — Indirizzo)

Dichiarazione di contratto di fornitura di coke prodotto nella Comunità e destinato all'approvvigionamento degli altiforni dell'industria siderurgica comunitaria (1)

Modulo C
N. di serie (2) :
Data (2) :

E. PRODUTTORE

Paese :
Impresa :
Cokeria (3) :
Stazione/Porto di partenza :
Data del contratto :
Tonnellaggio totale previsto dal contratto :
Periodo di consegna (durata) :
Tonnellaggi previsti nel 1973 , 1974 , 1975 .
1976 , 1977 , 1978 .
Variazioni contrattuali :

G. ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREZZO DEL PRODUTTORE (4)
per tonnellata, al netto di imposte)

a) Pezzatura
Prezzo in base al listino
Prezzo del trasporto
Prezzo franco consegna in base al listino
Ribasso di prezzo
Prezzo netto fatturato partenza
Prezzo franco consegna effettivo

b) Caratteristiche di base e correzioni per qualità :
— Acqua
— Ceneri (su secco)
— Zolfo (su secco)
— Indici (M 40, M 10)
— Altre (da precisare)

Tenore o indice di riferimento	Valore del punto

c) Correzione rispetto alla qualità standard

F. DESTINATARIO

Paese :
Impresa :
Altoforno (3) :
Stazione/Porto d'arrivo :

H. ELEMENTI DEL PREZZO ASSUNTI QUALE RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL RIBASSO
(per tonnellata metrica, al netto di imposte, nella Comunità) (4)

a) Paese di origine del carbone di paesi terzi
Luogo di cokefazione
Prezzo del carbone franco consegna in questo luogo
Prezzo di costo medio del coke ottenuto (5)
Prezzo partenza cokeria del coke di altoforno
Prezzo del trasporto (6)
Prezzo franco consegna altoforno

b) Caratteristiche del coke di altoforno e correzioni per qualità
— Pezzatura
— Acqua
— Ceneri (su secco)
— Zolfo (su secco)
— Indici (M 40, M 10)
— Altre (da precisare)

Tenore o indice di riferimento	Valore del punto

c) Correzione rispetto alla qualità standard

(1) Le clausole addizionali ai contratti dichiarati debbono essere anch'esse oggetto di una dichiarazione della Commissione.
(2) Numero corrente (a partire da 501) e data della dichiarazione da indicarsi dall'impresa produttrice di coke.
(3) Designazione e località.
(4) Precisare la valuta per i prezzi e i costi.
(5) Indicare gli elementi di calcolo in base alla formula seguente : P (k) = (P (c) × Q) + K dove P (k) = Prezzo di costo del coke, P (c) = Prezzo franco consegna del carbone, Q = Quantità di carbone da infornare per ottenere 1 t di coke, K = Costo netto di cokefazione.
(6) Precisare la relazione e il mezzo di trasporto.

ALLEGATO 3

alla decisione n. 3544/73/CECA (articolo 2)

Impresa dichiarante
(Ragione sociale — Indirizzo)

Informazioni relative ad un contratto di acquisto di carbon fossile (o di coke) di paesi terzi destinato all'alimentazione di altiforni dell'industria siderurgica comunitaria (1)

Modulo PT
N. di serie :
Data :

A. GENERALITÀ

Paese produttore :

Porto o stazione di partenza :

Data del contratto (o della clausola addizionale) :

Periodo di consegna (durata) :

Tonnellaggio totale previsto dal contratto :

Tonnellaggi da consegnare nel 1973 1974 1975

Variazioni contrattuali :

B. PAESE DESTINATARIO

Porto o stazione d'arrivo :

C. ELEMENTI DEL PREZZO FRANCO CONSEGNA
(per tonnellata metrica, al netto di imposte, nella Comunità, alla data della dichiarazione)

a) Categoria e granulometria

— prezzo fob (2)

— prezzo cif (porto) (2)

— nolo (3)

b) Caratteristiche e correzioni del prezzo per qualità (4)

Tenore o indice di riferimento	Valore del punto

— acqua

— ceneri (su secco)

— sostanze volatili (su puro)

— zolfo (su secco)

— comportamento alla cokefazione (5)

— altre (5)

c) Altre variazioni di prezzo convenute (6) :

(1) Le dichiarazioni relative a qualsiasi contratto o clausola addizionale vanno indirizzate al Direttore generale della Direzione generale Energia.
(2) Precisare la valuta indicata nel contratto.
(3) Se necessario trattare a parte questo punto.
(4) Precisare il prezzo (miniera, fob o cif) al quale si riferiscono le correzioni.
(5) Precisare i criteri.
(6) Assegnazioni di indici, per esempio. Indicare l'essenziale delle disposizioni e le formule.

ALLEGATO 4

alla decisione n. 3544/73/CECA (articolo 10)

Prospetto degli aiuti erogati alla produzione e allo smercio

Paese : .....

Periodo : Trimestre ..... 19.....

o anno 19.....

Imprese produttrici di carbone (per bacino)	Imprese destinatarie produttrici di coke (per paese e per area di smercio)	N. del contratto (*)	Tonnellaggio di carbone fatturato e spedito	Aiuto erogato alla produzione				Aiuto erogato allo smercio								Totale degli aiuti
								Consegne interne				Scambi intracomunitari				
				Coefficiente di cokeria K 1 (**)	Tonnellaggio utile	Tasso	Importo	Coefficiente di cokeria K 2 (**)	Tonnellaggio utile	Tasso	Importo	Coefficiente di cokeria K 3 (**)	Tonnellaggio utile	Tasso	Importo	
—	—	—	t	—	t	U.C./t	U.C.	—	t	U.C./t	U.C.	—	t	U.C./t	U.C.	U.C.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) × (5)	(7)	(8) = (6) × (7)	(9)	(10) = (4) × (9)	(11)	(12) = (10) × (11)	(13)	(14) = (4) × (13)	(15)	(16) = (14) × (15)	(17) = (8) + (12) + (16)
	a) nel paese e nell'area principale di smercio (1) b) nel paese e in un'area lontana da (1) c) in un altro paese membro															
Totali	—	—	....	—	....	—	....	—	....	—	....	—	....	—	....	....

(*) Numero corrente indicato nella notificazione dell'operazione (vedasi allegato 1) eventualmente necessaria (vedasi articolo 1 della presente decisione).
(**) Riportare qui i coefficienti che figurano all'allegato 5, colonna (7).

ALLEGATO 5

alla decisione n. 3544/73/CECA (articolo 10)

Paese : .....

Periodo : Trimestre ..... 19.....

o anno 19.....

Riepilogo delle informazioni riguardanti le cokerie

COKERIA A (*) : .....

Totale arrivi : .....

Carbone complessivamente infornato : = ... t

Produzione totale di coke meno polvere di coke riciclata : P = ... t

Scorte di carbone al

1°. 1. 1973 : = ... t

1°. 4. 19..... : = ... t

1°. 7. 19..... : = ... t

1°. 10. 19..... : = ... t

31. 12. 19..... : = ... t

Arrivi di carbone da coke della Comunità			Consegne di coke d'altoforno			Calcolo dei coefficienti di cokeria K (***)	Arrivi di carbone da coke di paesi terzi (****)
N. del contratto (**)	Imprese fornitrici (per paese e per bacino di produzione)	Tonnellaggio di carbone fatturato e spedito da (2)	N. del contratto (**)	Altiforni destinatari (per paese e per area di smercio)	Tonnellaggio di coke fatturato e spedito	— per l'aiuto alla produzione : K 1 — per l'aiuto allo smercio : consegne interne : K 2 scambi intracomunitari : K 3	
—	—	t	—	—	t	—	t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a) del bacino che comprende (A) nella sua area principale di smercio	. . . .	. . . .	a) nel paese e nell'area principale di smercio di (A)	a) . . .	K 2 e K 3 = 0	
				b) nel paese e in un'area lontana da (A)	b) . . .	$K\,2 = \frac{(6)\,b)}{P}$	
	b) di un bacino lontano da (A)	. . . .	. . . .	c) in un paese membro diverso da quello di (A)	c) . . .	$K\,3 = \frac{(6)\,c)}{P}$	
				d) nel paese di (A)	d) . . .	$K\,2 = \frac{(6)\,d)}{P}$	
	c) di un bacino situato in un paese membro diverso da quello di (A)	. . . .	. . . .	e) in un paese membro diverso da quello di (A)	e) . . .	$K\,3 = \frac{(6)\,e)}{P}$	
				f) nel paese di (2)	f) . . .	$K\,2 = \frac{(6)\,f)}{P}$	
				g) in un paese membro diverso da (2)	g) . . .	$K\,3 = \frac{(6)\,g)}{P}$	
	Totale (3)	. . . .		Totale (6)	. . . .	$K\,1 = \frac{\text{Totale (6)}}{P}$	Totale 8

(*) Unità di produzione di coke.
(**) Numero corrente indicato nella notificazione dell'operazione (vedasi allegato da 1 a 3) eventualmente necessaria (vedasi articolo 1 della presente decisione).
(***) Se si applica l'articolo 4.2 della presente decisione, il riepilogo annuo indica la rettifica voluta.
(****) Con scomposizione per paese.

ALLEGATO 6

alla decisione n. 3544/73/CECA (articolo 10)

Riepilogo delle informazioni riguardanti gli altiforni

Paese : .....

Periodo : Trimestre ..... 19.....

o anno 19.....

Altoforno (*)	Imprese fornitrici (per paese)	N. del contratto (**)	Tonnellaggio di coke fatturato e spedito da (2)	Tonnellaggio di coke infornato da (1) (totale)	Scorte di coke di altoforno presso (1)	
					al 1°. 1. 1973	alla fine del periodo
—	—	—	t	t	t	t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
.....	a)	.....	.....		S 1 = ...	S 2 = ... = ...
	b)	.....	.....			
		Totali	.....	.....		

(*) Unità di produzione di ghisa.

(**) Numero corrente indicato nella notificazione dell'operazione (cfr. Allegato 2).

ALLEGATO 7

alla decisione n. 3544/73/CECA (articolo 7)

Fissazione e riscossione del contributo dell'industria siderurgica

Impresa dichiarante
(Ragione sociale — Indirizzo)

Modulo H

N. di serie :

Data :

Periodo : Trimestre 197
o anno

Elenco degli altiforni

Tonnellate di coke infornate (t metriche)

Totale tonnellate

contributo totale (1)

Tasso per tonnellata (1)

Il suddetto importo è stato/sarà trasferito il 197 sul conto « Aiuto al carbone da coke » della Commissione delle Comunità europee, n. presso la Banca

Autenticato

Il capo dell'impresa o il suo procuratore

il 197

Firma

(1) Precisare la valuta.